

ADEMPIMENTI

Regole di compilazione per le nuove comunicazioni Iva

di **Dottryna**



Entro il **31/05/2017**, salvo proroga, i soggetti passivi Iva sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva relative al 1° trimestre 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Adempimenti*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità di compilazione del modello di comunicazione.

Il D.L. 193/2016 ha introdotto l'[articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#) il quale, a decorrere dal 2017, ha previsto **l'obbligo**, per i soggetti passivi Iva, di **trasmettere una comunicazione** contenente i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali).

Sono **esonerati** da tale comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato, **esclusivamente per via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. Pertanto, per il primo trimestre 2017, lo stesso deve essere inviato entro il **31/05/2017**; tuttavia, dovrebbe arrivare a breve una proroga di 10-15 giorni rispetto al termine originario.

Si segnala, poi, che l'invio della comunicazione:

- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “**eccedenza a credito**”;
- è “**trimestrale**”, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.

Sul **piano sanzionatorio** si rileva che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**.

La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati.

Di seguito si riepilogano alcuni esempi di compilazione del modello di Comunicazione.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#)) **devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio** da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del “*pro-rata*”). Tuttavia, il versamento dell’Iva dovuta per tale trimestre va effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio, entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Tali contribuenti, quindi, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

I righi **VP11** e **VP14**, invece, devono essere compilati dai “**subfornitori**” che:

- effettuano **liquidazioni trimestrali**;
- si sono avvalsi delle **disposizioni agevolative** di cui [all’articolo 74, comma 5 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, questi devono indicare:

VP11	Crediti d'imposta	
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	
VP13	Accanto donato	
VP14	IVA da versare	o o credito

crediti d'imposta utilizzati per ridurre l'importo da versare per le operazioni di subfornitura.

importo da versare entro il 16 febbraio.

Tenuto conto che i contribuenti trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori) sono tenuti a versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio), laddove si effettuino liquidazioni trimestrali sia “ordinarie” ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#)), che “speciali” ([articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)), occorre compilare **due distinti moduli del quadro VP**, relativamente al quarto trimestre.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che **esercitano più attività** per le quali hanno tenuto, per obbligo o opzione, la

contabilità separata, devono compilare un **unico modulo del quadro VP** riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne **figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, quindi, della comunicazione in esame**, i dati di quest'ultima attività non vanno compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

In tale ambito si distinguono le seguenti casistiche:

Contribuenti con la stessa periodicità (mensile/trimestrale) devono presentare la comunicazione **riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo** (mese o trimestre) **tutte le attività** per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale) la comunicazione va presentata con **moduli distinti** (mensili e trimestrali) in relazione alle rispettive liquidazioni. Nel caso di "anticipazione", ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in **coincidenza** con quella relativa al **terzo mese** di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti trimestrali "speciali"), va presentata la comunicazione riepilogando in un **unico modulo**

- la **liquidazione periodica** relativa al terzo mese,
- e quella relativa al trimestre riferita a **tutte le attività esercitate**,

indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).

Tale modalità riguarda anche la comunicazione presentata dall'ente/società controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'Iva per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti/società tenuti alle liquidazioni mensili che enti/società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno **affidato a terzi la tenuta della contabilità** possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle **operazioni effettuate nel secondo mese precedente**. Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)